

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta

Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151

e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 08/2012 DEL 06/06/2012

L'IMU ED I PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI

1) Premessa

Il cosiddetto Decreto “Salva Italia” ha anticipato, in via sperimentale e su tutto il territorio nazionale, l’applicazione dell’Imposta municipale propria (Imu) già **dal corrente periodo d’imposta 2012**, in luogo di quello del 2015 inizialmente previsto per l’entrata a regime del nuovo tributo.

L’Imu sostituisce l’Ici e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili (fabbricati e terreni) non locati, né affittati: in altri termini, per gli immobili non locati – compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista – o non affittati risulta dovuta la sola Imu, mentre quelli locati od affittati sono soggetti anche ad Irpef.

Nel caso particolare, dell’**abitazione principale parzialmente locata**, trova applicazione la sola Imu qualora la rendita catastale rivalutata del 5% sia superiore al canone di locazione, assunto al netto della deduzione spettante oppure per l’intero importo, se è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.

Diversamente, nell’ipotesi in cui il canone di locazione così considerato ecceda la rendita catastale, sono dovute sia l’Imu che l’Irpef: sono, invece, soggetti esclusivamente alle imposte sui redditi, e relative addizionali, gli immobili esenti dal tributo municipale proprio.

Analogamente all’Ici, l’Imu è **indeducibile dalle imposte sui redditi e dall’Irap**.

L’applicazione dell’imposta è subordinata alla sussistenza di alcuni specifici presupposti, recentemente approfonditi dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, con la **C.M. 18 maggio 2012, n. 3/DF**, che si è altresì soffermata su alcuni rilevanti profili operativi, quali, ad

esempio, la determinazione della base imponibile, le aliquote applicabili, distinguendo l'abitazione principale e le relative pertinenze, da un altro, gli altri fabbricati ed i terreni, dall'altro.

2) Presupposto soggettivo

Sono tenuti al versamento dell'Imu:

- il **proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati**, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il **titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie** sui beni di cui al punto precedente. Ai soli fini dell'Imu, l'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende, in ogni caso, titolare di un diritto di abitazione, riconoscendone, quindi, l'esclusiva soggettività passiva: conseguentemente, spettano soltanto all'ex coniuge le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze, concernenti l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli di età non superiore a 26 anni, in relazione alle quali si dovranno seguire le regole generali. L'Imu deve, pertanto, essere versata, per il proprio intero ammontare, dal coniuge assegnatario – ancorché non proprietario dell'ex casa coniugale – il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale che dell'intera detrazione prevista per tale immobile, nonché della maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- il concessionario di aree demaniali;
il **locatario di immobili**, anche da edificare oppure in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a partire dalla data di stipulazione del **contratto di leasing**, e per tutta la durata dello stesso.

3) Presupposto oggettivo

E' suscettibile di dare luogo all'imposizione Imu, il possesso di qualsiasi immobile, e precisamente:

- **fabbricati**, compresi quelli rurali ad uso strumentale od abitativo, nonché l'abitazione principale e le relative pertinenze. Sul punto, la C.M. n. 3/DF/2012 ha chiarito che per *“per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecede-*

STUDIO BELCASTRO

dente, dalla data in cui è comunque utilizzato". Sono, tuttavia, esenti dall'Imu i fabbricati di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), c), d), e), ed f), del D.Lgs. n. 504/1992:

- classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
 - destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- **aree fabbricabili**, considerandosi tali quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. A questo proposito, ricorre anche il principio secondo cui un'area è qualificabile come fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Diversamente, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- **terreni**, in cui rientrano sia quelli agricoli che quelli incolti, ovvero adibiti all'esercizio delle attività di cui al punto precedente indicate nell'art. 2135 c.c., ad eccezione di quelli ricadenti in aree montane o di collina e/o nei comuni "svantaggiati".

Sono, inoltre, **esenti dall'Imu** gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive: nel caso di utilizzazione "mista", l'esenzione si applica esclusivamente alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Qualora il predetto criterio non risulti oggettivamente applicabile, l'esenzione opera in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

4) Base imponible

4.1. Fabbricati iscritti in catasto

STUDIO BELCASTRO

Ai fini Imu, il valore dei fabbricati iscritti in catasto è ottenuto applicando alla rendita catastale - rivalutata del 5% - i seguenti coefficienti di moltiplicazione:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (ad eccezione degli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;
- **140** per i fabbricati compresi nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati qualificati come A/10 e D/5;
- **60** per i fabbricati inclusi nel gruppo catastale D, ad esclusione dei D/5. Tale coefficiente è applicabile esclusivamente nel periodo d'imposta 2012, in quanto – a decorrere dal 1° gennaio 2013 – sarà elevato a 65;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

È, tuttavia, prevista una **riduzione del 50% della base imponibile**, qualora il fabbricato sia:

- **di interesse storico od artistico,**
- **dichiarato inagibile od inabitabile e di fatto non utilizzato**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Sul punto, la C.M. n. 3/DF/2012 ha precisato che la norma richiede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione: in alternativa, è ammessa la presentazione di un atto sostitutivo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Nel caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato – fino all'anno nel quale gli stessi non sono iscritti nel catasto, con attribuzione di rendita – alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, a quella di acquisizione, **sulla base dell'ammontare risultante dalle scritture contabili**, al lordo delle quote di ammortamento, applicando i **coefficienti aggiornati annualmente** con un Decreto del Ministero dell'economia.

4.3. Aree fabbricabili

La base imponibile è costituita dal **valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione**, comprensivo della considerazione dei seguenti elementi:

- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricati ed interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, sino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4.4. Terreni

Il valore dei terreni agricoli – nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – è rappresentato da quello ottenuto applicando il **coefficiente moltiplicativo di 110** all'ammontare del **reddito dominicale risultante in catasto** - rivalutato del 25,00%.

Nel caso di terreni agricoli diversi dai predetti, il coefficiente è elevato a 135.

5) Aliquota applicabile

La **misura ordinaria dell'Imu** è pari allo **0,76%** modificabile dal Comune, **in aumento oppure in diminuzione, sino ad un massimo dello 0,30%**: è, tuttavia, riconosciuta all'ente locale la facoltà di **ridurre fino allo 0,38%** l'aliquota relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (ma ultimati da non più di tre anni).

Sono, inoltre, previste delle specifiche aliquote agevolate, come nel caso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali.

5.1. *Abitazione principale e relative pertinenze*

5.1.1. **Presupposti applicativi**

Il possesso di tali unità immobiliari, a differenza del tributo previgente dell'Ici, comporta l'assoggettamento all'imposta municipale: *“per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica **in immobili diversi situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

L'obiettivo della norma è, pertanto, quello di evitare comportamenti elusivi in funzione dell'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale: la disposizione deve, quindi, essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Ad esempio, se **nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora uno solo dei coniugi – non legalmente separati – poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta soltanto ad uno dei due coniugi.**

Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, costituendo dunque un nuovo nucleo familiare, il genitore perde soltanto l'eventuale maggiorazione della detrazione.

La medesima limitazione non è stata, tuttavia, prevista con riferimento al caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi: al ricorrere di tale ipotesi, il rischio di elusione è, infatti, compensato dall'effettiva necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative.

Si osservi, inoltre, che – a dispetto di quanto previsto per l'Ici – non è contemplata la possibilità di assimilare ad abitazione principale, ai fini Imu, l'immobile dato in uso gratuito a parenti in linea o collaterale.

Le **pertinenze dell'abitazione principale**, rilevanti ai fini dell'individuazione dell'aliquota Imu applicabile, sono, invece, *“esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”*.

Sulla base del chiaro dettato normativo, possono intendersi quali pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie:

- **C/2:** magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte non unite all'unità abitativa;
- **C/6:** stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
- **C/7:** tettoie.

Nella **C.M. n. 3/DF/2012** è stato richiamato, tra l'altro, il concetto generale di pertinenza ed il recente indirizzo giurisprudenziale che inquadra nella categoria dell'abuso di diritto la simulazione di un vincolo di pertinenza: sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa" e, di conseguenza, ai fini dell'attribuzione della qualità di pertinenza occorre basarsi *“sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra.*

Il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.

In altri termini, se il contribuente possiede tre pertinenze di cui una cantina accatastata come C/2 e due box classificati come C/6, sarà lo stesso contribuente ad individuare fra i due box a disposizione quale collegare all'abitazione principale.

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.

Pertanto, se il contribuente possiede una cantina iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il proprietario potrà applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2 (cantina), poiché in quest'ultima rientrerebbe la can-

tina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale.

La Circolare ha, inoltre, affrontato un caso particolarmente ricorrente, ovvero quello in cui **due pertinenze, generalmente la soffitta e la cantina, sono accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo.**

Si tratta, quindi, di due pertinenze che se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2.

Atteso che, in base alle norme tecniche catastali, la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse, e poiché non sembra di fatto agevole procedere allo scorporo di tali porzioni immobiliari, la soluzione prospettata per rendere operante la disposizione in esame è stata quella di ritenere che sia **riconosciuta al contribuente la possibilità di usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in una diversa categoria catastale, vale a dire C/6 o C/7.**

Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all'aliquota ordinaria.

5.1.2. Misura dell'aliquota

L'abitazione principale e le relative pertinenze, così come sopra individuate, sono soggette all'aliquota agevolata dello 0,40% modificabile dal comune, in aumento oppure in diminuzione nel limite massimo dello 0,20%, con l'effetto che l'aliquota Imu può oscillare da un minimo dello 0,20% ad un massimo dello 0,60%.

Tale forma di imposizione è applicabile anche nelle seguenti ipotesi:

- l'immobile è rappresentato dalla casa coniugale assegnata all'ex coniuge;
- il comune ne ha prevista l'operatività, con apposito regolamento, pure nei confronti dell'abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero sanitario, oppure da cittadini residenti all'estero.

5.1.3. Detrazioni

Le suddette unità immobiliari possono altresì beneficiare, oltre all'aliquota agevolata, di una detrazione di euro 200, per il periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale: nel caso in cui quest'ultima interessi più soggetti sul medesimo immobile, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Ad esempio, se la proprietà indivisa dell'abitazione è detenuta da quattro soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l'intero anno, a ciascuno di essi spetta una detrazione di euro 50, a prescindere dalla consistenza delle rispettive quote di proprietà.

La sola detrazione è contemplata anche con riferimento ai seguenti immobili:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominanti.

Per gli anni 2012 e 2013, **la detrazione di euro 200 è maggiorata di euro 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di euro 400**: in altri termini, con riferimento a tali periodi d'imposta, la detrazione complessiva per abitazione principale e relative pertinenze non può eccedere la soglia omnicomprensiva di euro 600.

Sul punto, si osservi, in primo luogo, che la formulazione della norma fa, quindi, esclusivo riferimento all'età del figlio anagraficamente residente ed abitualmente dimorante, ma non anche a quello di "figlio fiscalmente a carico".

Il diritto alla detrazione spetta, quindi, fino al compimento del 26° anno di età del figlio, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Per poter **computare l'intero mese nel calcolo della maggiorazione**, occorre che:

- **il compimento del 26° anno di età ricorra dal 15° giorno del mese in poi**. Conseguentemente, se il figlio compie i 26 anni il 14 aprile, la maggiorazione non spetta per tale mese, ma soltanto per i precedenti mesi del periodo d'imposta, ovvero gennaio, febbraio e marzo, durante i quali si è protratto il presupposto richiesto dalla norma;
- **la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni**. Ad esempio, se la nascita è avvenuta il 15 maggio, tale mese deve essere computato nel calcolo della maggiorazione: diversamente, se la nascita è intervenuta il 18 maggio, non sarà possibile tenere conto di tale mensilità.

Alla luce di quanto sopra riportato, si deve, pertanto, ritenere che sia la detrazione base che la maggiorazione della stessa devono, inoltre, essere rapportate ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dalla norma, computando per intero anche il mese durante il quale tali requisiti sono sussistiti per almeno 15 giorni.

5.1.4. Casi pratici

La C.M. n. 3/DF/2012 si è, poi, soffermata su alcune fattispecie particolarmente critiche, riportate nel prosieguo, nella forma di domanda-risposta:

- a) **Se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso comune possono usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale?**

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- b) Se due coniugi risiedono in due immobili diversi situati in diversi comuni in che modo possono usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale? E, inoltre, se i due coniugi hanno due figli di età non superiore a 26 anni chi usufruirà della maggiorazione?**

Nel caso in questione gli immobili sono situati in comuni diversi e, pertanto, entrambi i coniugi possono usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale.

Per quanto riguarda la maggiorazione per i figli si precisa che essa spetterà al coniuge per l'immobile in cui i figli dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

- c) Per poter usufruire della maggiorazione per i figli è richiesto che questi siano fiscalmente a carico?**

No, poiché le uniche condizioni richieste dalla legge sono che i figli abbiano un'età non superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'abitazione principale.

- d) Se padre e figlio possiedono ognuno il 50% di un immobile in cui vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente il figlio, il padre può usufruire delle agevolazioni per abitazione principale?**

Le agevolazioni per abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Nel caso di specie solo il figlio potrà usufruire dell'aliquota ridotta e della intera detrazione di euro 200. Il padre, invece, non può usufruire di alcuna agevolazione e, pertanto, sarà tenuto per lo stesso immobile al pagamento del tributo come "altro fabbricato" utilizzando l'aliquota relativa ad immobili diversi dall'abitazione principale. Per l'Imu, infatti, non è prevista la possibilità da parte dei comuni di assimilare ad abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito a parenti.

- e) Se un soggetto risiede anagraficamente in un immobile di sua proprietà ma dimora abitualmente, per motivi di lavoro, in un immobile di cui non è proprietario situato in un comune diverso, per il pagamento dell'Imu può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale?**

Le agevolazioni per l'abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente.

Pertanto, nel caso di specie, non ricorrendo i requisiti prescritti, il contribuente sarà tenuto a pagare l'Imu senza usufruire delle agevolazioni in discorso, considerando l'immobile come abitazione a disposizione.

- f) Se due soggetti hanno un immobile in comproprietà e uno possiede il 30% e l'altro il 70%, ed entrambi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nello stesso immobile, la detrazione di € 200 spetta in parti uguali o in proporzione alle quote di possesso?**

Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di euro 200 è suddivisa fra i soggetti passivi in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

- g) Se tre soggetti – genitore e due figli – hanno acquistato la proprietà di un immobile per successione ereditaria e l'immobile è adibito ad abitazione principale del coniuge su-**

perstite come avviene il pagamento dell'Imu?

Nel caso proposto il pagamento dell'Imu deve essere effettuato per intero dal coniuge superstite in quanto titolare del diritto di abitazione *ex art. 540 del c.c.* usufruendo delle agevolazioni per l'abitazione principale. Pertanto, i figli pur essendo comproprietari dell'immobile, non sono tenuti ad effettuare il versamento dell'Imu.

h) Per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale, cosa accade nel caso in cui la cantina risulta accatastata unitamente all'abitazione?

Il contribuente può intendere come pertinenza dell'abitazione principale soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie: C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

In tale limite rientra anche la pertinenza accatastata unitamente all'abitazione principale. Per cui, nel caso prospettato, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in tale categoria rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale.

i) Come bisogna calcolare l'Imu nel caso in cui due pertinenze, ad esempio soffitta e cantina, siano accatastate unitamente all'abitazione principale, tenendo conto del fatto che se dette pertinenze fossero accatastate separatamente sarebbero incluse nella categoria catastale C/2?

In tal caso, non essendo possibile scindere le due unità accatastate unitamente all'abitazione, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza, ad esempio un garage, classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

5.2. Altri fabbricati

L'aliquota base è fissata in misura pari allo 0,76% modificabile dal comune, in diminuzione o in aumento sino ad un massimo dello 0,30%: conseguentemente, il coefficiente Imu deve collocarsi necessariamente nell'intervallo compreso tra 0,46% e 1,06%.

Sono, inoltre, previsti alcuni casi particolari legittimanti la variazione a cura dell'ente municipale:

- immobili non produttivi di reddito fondiario: l'aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all'1,06 % e **diminuita fino allo 0,4%**;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires: l'aliquota dello 0,76% può essere incrementata fino all'1,06 % e **ridotta fino allo 0,4%**;
- immobili locati od affittati: l'aliquota dello 0,76% può essere aumentata fino all'1,06% e **diminuita fino allo 0,4%**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: l'aliquota dello 0,76% può essere incrementata fino all'1,06% e **ridotta fino allo 0,38%**.

A dispetto di quanto previsto per l'Imu relativa all'abitazione principale ed alle corrispondenti pertinenze, di esclusiva competenza del comune, per gli altri immobili – ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale – è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'impor-

to calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota di base pari allo 0,76%.

Tale quota d'imposta è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.

5.2.1. Fabbricati rurali

I fabbricati rurali ad uso abitativo o strumentali all'esercizio dell'attività agricola sono assoggettati ad Imu secondo aliquote differenti:

- **fabbricati rurali ad uso abitativo**, rispetto ai quali trovano applicazione le regole ordinarie, con l'effetto che, se l'immobile è destinato ad abitazione principale, operano le corrispondenti agevolazioni;
- **fabbricati rurali strumentali**, che sono soggetti all'aliquota dello 0,20% riducibile dal comune, sino allo 0,10%: sono, tuttavia, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati, anche soltanto parzialmente, "montani". **Tali immobili si differenziano dagli altri anche per la determinazione della prima ed unica rata d'acconto, da versare entro il 18 giugno**, in quanto è pari al 30% (a dispetto del 50% previsto per tutti gli altri casi diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze) dell'importo ottenuto applicando l'aliquota base dello 0,20%: rimangono, invece, fermi i criteri riguardanti il saldo, da corrispondere entro il 17 dicembre 2012, per l'importo dell'Imu complessivamente dovuta per l'intero anno, al netto di quanto già pagato a titolo d'acconto. Qualora il fabbricato rurale strumentale non risulti ancora censito, comunque da trasferire al catasto urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione, non oltre il 17 dicembre 2012.

5.3. Terreni

L'aliquota base è fissata nello 0,76% modificabile dal comune, in diminuzione oppure in aumento, nella misura massima dello 0,30%: conseguentemente, il coefficiente Imu deve essere compreso nell'intervallo 0,46% – 1,06%.

Si consideri, inoltre, che **i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali**, iscritte nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con la **riduzione** del:

- **70%** dell'Imu sull'eccedenza rispetto alla suddetta soglia, e sino ad euro 15.500;
- **50%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino ad euro 25.500;
- **25%** del tributo riguardante l'eccedenza di valore rispetto ad euro 25.500, e sino ad euro 32.000.

Nel caso di possesso e conduzione di più terreni, le riduzioni devono essere determinate proporzionalmente, sulla base del valore di quelli posseduti nei vari comuni, e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma ed alla quota di possesso: trattandosi di agevolazioni aventi natura soggettiva, devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

STUDIO BELCASTRO

Conseguentemente, qualora il terreno sia coltivato soltanto da uno dei soggetti passivi, a costui spetta per intero l'agevolazione: diversamente, se anche altri proprietari coltivano il terreno, l'agevolazione deve essere ripartita tra gli stessi, in proporzione alle rispettive quote di proprietà.

L'agevolazione è, tuttavia, esclusa se il terreno è concesso in affitto, salvo che si tratti di quelli incolti, oppure nell'eventualità in cui le persone fisiche – coltivatori diretti oppure imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola – abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso, continuando a coltivarlo direttamente, in qualità di soci.

Sono, invece, esenti da Imu i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina e/o nei comuni "svantaggiati".

6) Il pagamento dell'Imu

Per quanto concerne il pagamento dell'Imu, è effettuato in 2 rate:

- la prima, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base. Il versamento di tale somma può essere effettuato **esclusivamente mediante modello di pagamento F24**, utilizzando il pertinente codice tributo istituito con la R.M. 12 aprile 2002, n. 35/E;
- la seconda, non oltre il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata. L'adempimento, a differenza di quello di cui al punto precedente, potrà essere effettuato, così come ogni altro eseguito dal 1° dicembre 2012, mediante apposito bollettino postale – soggetto alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili – da approvare con Decreto Ministeriale (artt. 9, co. 6 del D.Lgs. n. 23/2011, e 13, co. 12, del D.L. n. 201/2011).

Nel caso delle abitazioni a disposizione, ovvero non locate, il pagamento dell'Imu sostituisce l'Irpef, comprese le addizionali regionali e comunali.

7) Dichiarazione Imu

I soggetti passivi devono presentare **la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile**, oppure da quella in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: tale adempimento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modifiche nei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un di-

verso ammontare dell'imposta dovuta.

Nel caso degli immobili rispetto ai quali **l'obbligo dichiarativo sia sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012**, fermo restando il rispetto del predetto termine di 90 giorni: in altre parole, se l'evento che ha comportato l'insorgere dell'obbligo dichiarativo si è verificato il 31 luglio 2012, il contribuente potrà presentare il modello Imu entro il 29 ottobre 2012.

Qualora il fabbricato abbia natura rurale e non sia ancora censito, i 90 giorni decorrono dal 30 novembre 2012, data entro la quale il soggetto passivo è tenuto a dichiarare tale immobile nel catasto edilizio.

8) Accertamento e riscossione

Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso, si applicano alcune **disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992**:

- l'art. 11, co. 3, secondo cui *“ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti”*;
- l'art. 12, co. 1, che richiama le disposizioni in tema di riscossione coattiva;
- l'art. 14, in materia di sanzioni ed interessi, il quale prevede che:
 - per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51;
 - la fattispecie di dichiarazione infedele è soggetta alla sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;
 - se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa, da euro 51 ad euro 258. La medesima pena pecuniaria è prevista per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, l'omessa restituzione di questionari entro 60 giorni dalla richiesta, la compilazione degli stessi mancata, incompleta od infedele;
 - le sanzioni previste per l'omessa ed infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
 - la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- l'art. 15, in virtù del quale contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, l'atto di irrogazione delle sanzioni, il ruolo ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può esse-

STUDIO BELCASTRO

re proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La C.M. n. 3/DF/2012, in merito all'applicazione delle sanzioni alle violazioni Imu, ha chiarito che si applicheranno le regole generali e cioè *“chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”*.

N.B. Argomentazioni tratte da Circolare Aidc Sezione di Milano

ALLEGATI

Scadenzario tributario di Giugno 2012

PRECEDENTI CIRCOLARI 2012

Numero	Del	Argomento
01/2012	10.01.2012	Utilizzo crediti di imposte in compensazione Variazione del tasso degli interessi legali
02/2012	12.02.2012	Le scadenze fiscali per l'anno 2012
03/2012	11.03.2012	Soppresso l'obbligo di redazione del Dps Legittimi versamenti e prelevamenti bancari oltre € 1.000 Proroga comunicazione Pec Accordo misure per credito Pmi
04/2012	10.04.2012	Le novità del Decreto Semplificazioni
05/2012	05.05.2012	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2011 La documentazione per il calcolo dell'Imu del I semestre 2012

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

GIUGNO 2012

Mercoledì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

Venerdì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute** – **Ravvedimento operoso "breve"** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Aprile (versamenti di Maggio) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria)
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale) deve consegnare al dipendente copia del 730 (ricevuto entro il termine massimo dello scorso 31 maggio) ed il modello 730-3 con il prospetto di liquidazione delle imposte

Sabato 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili

STUDIO BELCASTRO

- **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al quarto trimestre dell'anno precedente
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o prima rata) dell'irpef, dell'ires, dell'irap e delle addizionali regionali, provinciali e comunali dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 e determinate con le dichiarazioni dei redditi – (senza aggravio) **per il corrente anno la scadenza è prorogata al 9 luglio per le sole persone fisiche e per i soli soggetti collettivi interessati dagli studi di settore: Dpcm alla firma**
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (rata unica o prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2011 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2012 – (senza aggravio) **per il corrente anno la scadenza è prorogata al 9 luglio per le sole persone fisiche interessate dagli studi di settore: Dpcm alla firma**
 - **Inps – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) **per il corrente anno la scadenza è prorogata al 9 luglio per le sole persone fisiche interessate dagli studi di settore: Dpcm alla firma**
 - **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) **per il corrente anno la scadenza è prorogata al 9 luglio per le sole persone fisiche e per i soli soggetti collettivi interessati dagli studi di settore: Dpcm alla firma**
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera Imu dovuta per l'anno in corso

STUDIO BELCASTRO

- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Opzione per il consolidato nazionale** – Termine per l'invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale

Mercoledì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi
- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine per la presentazione al Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale), da parte di dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, del modello 730base e del modello 730-I relativi ai redditi prodotti durante lo scorso anno

Lunedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Giovedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

Giovedì 28

- **Società di capitali** – Termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte delle società il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)**

Sabato 30

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Maggio (versamenti di Giugno), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 giugno)
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Iva – Comunicazioni mensile dati black-list** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa

STUDIO BELCASTRO

- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di aprile la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di aprile
- **Unico 2012 – Persone fisiche non titolari partita iva - Imposte sui redditi 2011** - Termine di presentazione, su supporto cartaceo e tramite Unico 2012, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740) relativa allo scorso anno 2011
- **Unico 2011 – Ravvedimento operoso – Persone fisiche non titolari di partita iva** - Termine di presentazione della dichiarazione rettificativa dell'Unico 2011 relativa all'anno 2010 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Versamenti omessi – Ravvedimento operoso – Persone fisiche non titolari di partita iva** - Termine ultimo per il versamento di tutte le imposte (irpef, irap, iva, addizionali, ritenute ed ici) omesse durante l'anno precedente e da versare con l'aggravio delle sanzioni ridotte (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Assistenza fiscale – 730 –** Termine entro cui i Caaf devono inviare ai datori di lavoro ed ai dipendenti il 730-3 ed il 730-4 relativi ai redditi di coloro che si sono avvalsi dei Caaf stessi per l'assistenza fiscale
- **Assistenza fiscale – 730 –** Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i dipendenti o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere ad effettuare il conguaglio fiscale sulla busta paga relativa al corrente mese di giugno e contestualmente dovrà provvedere a rimborsare le eventuali imposte a credito o trattenere le eventuali imposte a debito da versare all'Erario entro il successivo 15 luglio p.v.
- **Imposta comunale sugli immobili - Ici 2011 – Persone fisiche non titolari di partita iva** – Termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni avvenute sugli immobili posseduti durante lo scorso anno 2011 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Imposta comunale sugli immobili - Ici 2010 – Persone fisiche non titolari di partita iva – Ravvedimento operoso** – Termine di presentazione della dichiarazione rettificativa della dichiarazione Ici relativa all'anno 2010 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° giugno e per eseguire il versa-

STUDIO BELCASTRO

mento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° giugno del relativo anno

- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento terzo trimestre in caso di rateizzazione
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della terza rata bimestrale (maggio-giugno) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Autotrasportatori** – Termine per comunicare al competente Ufficio Dipartimento Dogane ed Imposte dirette la dichiarazione per ottenere i benefici per la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti l'attività di autotrasporto merci
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)